

**COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I
RISCHI
DELL'INCENDIO DEI BENI MOBILI ED
IMMOBILI**

Lotto 1 – Ambito 1.1

DEFINIZIONI:.....	3
OPERATIVITA' DI GARANZIE SPECIFICHE	7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	9
Art. 1: Durata del contratto	9
Art. 2: Gestione del contratto.....	9
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	9
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto	10
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa	10
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta.....	10
Art. 7: Facolta' di recesso.....	10
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	11
Art. 8: Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 9: Estensioni della garanzia	12
Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni di garanzia	12
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni.....	13
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale	13
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE	14
Art. 13: Esclusioni	14
Art. 14: Denuncia dei sinistri.....	14
Art. 15: Determinazione del danno	14
Art. 16: Procedure per la valutazione del danno – Controversie.....	15
Art. 17: Anticipo dell'indennizzo.....	15
Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni	16
Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede.....	16
Art. 20: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)	17
Art. 21: Trattamento dei dati.....	17
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA.....	18
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO	19

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione: Il Comune di Cinisello Balsamo , Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Societa': la Compagnia assicuratrice ...;

Broker: Willis Italia SpA;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all'evento;

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;

Beni immobili: fabbricati, edificati, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, o loro parti, di proprietà della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso ecc., compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni, cancellate e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene;

Beni mobili: tutto quanto di proprietà della Amministrazione - nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto - che non possa definirsi fabbricato per sua natura o destinazione, posti all'interno di immobili o anche trasportati su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione, ad altri Enti ad essa collegati, o ad Amministratori, dirigenti, dipendenti dell'Amministrazione; rientrano pertanto in questa definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant'altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di fabbricati, edificati, locali, impianti in proprietà, comodato o uso alla Amministrazione, nonché denaro, titoli, buoni e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla stessa.

Qualora non siano assicurati con polizze specifiche, rientrano quindi in tale definizione anche quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, arazzi, tappeti, manoscritti, libri, medaglie, targhe, monete, metalli e pietre preziosi e semi-preziosi e qualunque altro bene simile, di proprietà della Amministrazione o di terzi;

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sulla Amministrazione ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Amministrazione condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sulla Amministrazione ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Amministrazione. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell'importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi;

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sulla Amministrazione nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione;

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualita' di privato cittadino, utente dei servizi erogati dalla Amministrazione o altra posizione assimilabile;

Valore a nuovo: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione e fiscali, ed escluso il valore dell'area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali); per beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;

Valore commerciale: l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta', dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e' assicurato aveva al momento del sinistro, la Societa' risponde dei danni in proporzione a tale parte;

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno dei beni immobili, nonche' lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno degli immobili;

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, grandine, con esclusione dei danni ai fabbricati e alle tettoie in legno, alle recinzioni, alle insegne, ai beni mobili all'aperto che non lo siano per loro natura o destinazione, nonche' della semplice rottura di serramenti e di vetrate, ma compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza di tali eventi, ed i danni causati da cose trasportate o cadute per la violenza dell'evento;

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione;

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 Durata del contratto, la Societa' ha facolta' di recedere dalla garanzia con un preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu' dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita';

Fenomeni elettrici: i danni arrecati a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, componenti e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, con esclusione dei danni: causati da usura o da carenza di manutenzione, verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonche' durante i collaudi e le prove, dovuti a difetti noti alla Amministrazione all'atto della stipulazione del contratto nonche' di quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;

Fuoriuscita di acqua: i danni causati dalla fuoriuscita di acqua o di altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati assicurati a seguito di loro guasto o rottura accidentale o per gelo, o da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o da rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile;

Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;

Sovraccarico di neve: i danni subiti dai beni assicurati per il peso di neve, ghiaccio, grandine sugli stessi o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, compresi i danni all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, ma esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione od in rifacimento (se tale stato e' influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;

Evento sismico o terremoto: i danni causati da un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro), esclusi quelli a fabbricati e tettoie in legno, recinzioni, insegne, vetrate, lucernari e simili manufatti in vetro; a parziale deroga dell'art. 1 Durata del contratto, la Societa' ha facolta' di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

OPERATIVITA' DI GARANZIE SPECIFICHE

Ad integrazione di quanto previsto alla voce Definizioni, vengono convenute le seguenti condizioni di operativita' per le garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Societa' tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonche' di attivita' industriali, commerciali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro. Non sono compresi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ma sono compresi i veicoli dei dipendenti, i mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni, e le cose trasportate su tali veicoli e mezzi. Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. L'assicurato dara' tempestivamente notizia alla Societa' delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Societa' assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Fenomeni / Eventi atmosferici: la Societa' indennizza i danni da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando questi fenomeni siano caratterizzati da una violenza riscontrabile su una pluralita' di cose poste nelle vicinanze, anche se non assicurate dalla polizza, nonche' i danni da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, parete o serramenti dalla violenza di tali fenomeni. Nell'ambito di questa garanzia la Societa' non indennizza invece i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali anche senza loro rottura, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate o penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, gelo, sovraccarico di neve, umidita', stillicidio, trasudamento, infiltrazione, cedimento o franamento o smottamento del terreno; non indennizza inoltre i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne, antenne, enti all'aperto diversi da serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione, manufatti di materia plastica danneggiati dalla grandine.

Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: la Societa' indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione, alluvione o allagamento anche se causati da evento sismico. Nell'ambito di questa garanzia la Societa' non indennizza i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidita', stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati, nonche' subiti da enti mobili all'aperto e da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.

Evento sismico o terremoto: la Societa' risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati, da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi, o riferibili a cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato reddito, sospensione di lavoro o a danni non riguardanti la materialità dei beni assicurati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' della Amministrazione contraente, come anche della Societa' assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste.

E' altresì facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa', entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Societa' accolga tale richiesta - pari a 90/360 del premio annuale che verrà corrisposto dalla Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto e' affidata a Willis Italia SpA, in qualita' di broker di assicurazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi e' liberatorio per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'Amministrazione pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro 90 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 7: Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 60° giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata R.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 8: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura:

- a. i beni immobili,
- b. i beni mobili,
- c. il rischio locativo,
- d. il ricorso terzi,
- e. il ricorso dei locatari,

per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:

- incendio
- combustione anche senza sviluppo di fiamma
- esplosione, implosione e scoppio
- azione del fulmine (anche senza sviluppo di fiamma)
- caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate
- onda sonica
- urto di veicoli stradali
- rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti simili
- fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti, dirigenti, amministratori, preposti e operatori della Amministrazione.

Sono inoltre comprese, in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall'Amministrazione:

1. per trasportare, demolire e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno risarcibile ovvero fino alla concorrenza dell'importo complessivo ottenuto sommando a tale 10% l'importo aggiuntivo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, della Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;
3. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno risarcibile;
4. per ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, dati su supporti e quant'altro assimilabile, distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;

6. per mantenere in funzione servizi di pubblica utilita' che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile, fino alla ripristinata operativita' di tali beni e con il limite per sinistro dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
7. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni immobili o mobili con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 30% (trentaprocento) dell'importo di danno risarcibile / concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
8. in caso di ricostruzione dei beni immobili assicurati, per i costi / oneri che la Amministrazione debba corrispondere a Enti e Autorita' Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 5% (cinqueprocento) del danno risarcibile.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro interessi beni, tra quelli assicurati, per i quali non sono ancora state eseguite o completate (ma già programmate od iniziate) le azioni necessarie per adeguare i beni stessi alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, impianti idro-termo-sanitari e barriere architettoniche e di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Art. 9: Estensioni della garanzia

La Societa' risponde altresì per i danni materiali diretti verificatisi in occasione di:

- a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla;
- b) atti di sabotaggio e terrorismo;
- c) fenomeni atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- d) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;
- e) fenomeni elettrici;
- f) fuoriuscita di acqua;
- g) mancato freddo;
- h) sovraccarico di neve;
- i) evento sismico.

Sono altresì compresi i danni causati da:

- j) rottura accidentale di lastre, per fatto di terzi o per fatto involontario dell'Assicurato.

Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni di garanzia

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano per ciascun gruppo di rischio, salvo quanto previsto al successivo art. Costituzione del premio e regolazione annuale, il massimo esborso da parte della Societa' per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (dalla cui identificazione la Amministrazione è esonerata).

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Art. 11: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita a quella partita risultante dall'ultima appendice di regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

Art. 12: Deroga alla regola proporzionale

In caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro al netto dei nuovi beni di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le restanti partite di polizza sono assicurate senza applicazione della regola proporzionale.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13: Esclusioni

La Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- a. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. determinati da eruzioni vulcaniche, mareggiate.

Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate nella scheda di riepilogo delle "limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sottolimiti" che segue.

Art. 14: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni dall'evento o da quanto l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato immediato avviso telefax alla Società.

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo dell'art. Estensioni di garanzia, la Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.

L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

L'Amministrazione si attiverà per fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

Art. 15: Determinazione del danno

Operando il contratto nella forma "valore a nuovo", in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;

b) la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga) verra' erogata entro 30 gg. dalla data della effettiva sostituzione nel caso in cui l'evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di beni immobili, verra' ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Qualora un bene immobile colpito da sinistro indennizzabile non sia in stato di attivita', l'importo risarcibile a "valore a nuovo" non potra' essere superiore al doppio del "valore commerciale" che il bene aveva al momento del sinistro.

Se il bene colpito da sinistro indennizzabile ha un particolare valore storico e/o artistico, qualora esso sia stato stimato da uno stimatore esperto la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra' effettuata adottando tale stima; in sua assenza, verra' stabilito il valore commerciale del bene.

Art. 16: Procedure per la valutazione del danno – Controversie

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Societa' e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita' del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza l'Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta' di quelle del terzo.

Art. 17: Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilita' del sinistro;

b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Societa'; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Societa' provvedera' a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sara' comunque superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), qualunque sia l'ammontare stimato del danno stesso.

Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l'evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni, ossia per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi indicati per ciascuna partita di polizza, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Amministrazione fornira' quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati; qualora entro tale termine non pervenisse alcuna comunicazione, cio' verra' inteso dalla Società come assenza di variazioni intervenute nel periodo assicurativo trascorso.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'art. Acquisizione di nuovi beni che precede, e alle quali pertanto non e' attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfetariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 20: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società' assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società' è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società'.

Compagnia ...	Quota ... % - Delegataria
Compagnia ...	Quota ... %
Compagnia ...	Quota ... %

Art. 21: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società', Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Gruppi di rischio	Capitali Dichiarati	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Beni immobili	206.000.000,00
Beni mobili	18.000.000,00
Rischio locativo	0,00
Ricorso terzi	5.000.000,00
Ricorso locatari	500.000,00
Demolizione e sgombero (aggiuntivo)	250.000,00
Maggiori danni per beni storici e/o artistici	200.000,00
Ricostruzione archivi	50.000,00
Spese mantenimento attivita' e servizi	100.000,00
Fenomeni elettrici	50.000,00
Ricerca guasti per fuoriuscita di acqua	50.000,00
Mancato freddo	30.000,00
Totale premio imponibile		euro	..
Imposte		euro	..
Totale premio lordo		euro	..

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	con il minimo di	Franchigia	Massimo risarcimento per sinistro e anno
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto	500,00	
Scioperi, sommosse ... (9.a)
Sabotaggio e terrorismo (9.b)
Fenomeni atmosferici ... (9.c)
Smottamenti, franamenti (9.d)
Fenomeni elettrici (9.e)
Ricerca guasti (8.4)
Mancato freddo (9.g)
Sovraccarico neve (9.h)
Evento sismico (9.i)
Rottura lastre (9.j)
...